

DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LENZI, MADIA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU. - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che: in occasione dell'esame del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente il semestre europeo-prime disposizioni urgenti per l'economia, tra le molteplici modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. è stata introdotta - con il nuovo comma 3-bis dell'articolo 81 - la disposizione volta a sancire che, ai fini della determinazione della migliore offerta nei contratti pubblici, tra i criteri di valutazione le amministrazioni scomputino il costo del personale, valutato sulla base dei

minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché il costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

si tratta di una misura volta a scongiurare il paradossale effetto che, proprio le amministrazioni pubbliche, formulando richieste di offerte economiche più competitive sul piano dei prezzi, possano indirettamente favorire e premiare quelle imprese che operano una concorrenza sleale, improntata sul mancato rispetto dei contratti e delle disposizioni di legge;

l'impianto normativo di disciplina dei contratti pubblici presenta un'intrinseca complessità tecnica e richiede il coinvolgimento di diverse competenze professionali e la disponibilità di una serie di parametri e dati tecnico-economici, fondamentali ai fini della definizione dei bandi e per la valutazione delle offerte;

già prima della citata novella dell'articolo 81 del decreto legislativo n.163 del 2006, le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 87 del medesimo decreto legislativo, dovevano tenere conto del costo del lavoro individuato su «apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali» ai fini della verifica delle offerte anormalmente basse;

annualmente sono pubblicati a livello regionale gli elenchi dei prezzi di opere edili messi a disposizione dalle amministrazioni locali, all'interno dei quali compaiono i prospetti «dei costi orari in euro noti e sindacali della mano d'opera»;

l'evidente valenza della citata modifica all'articolo 81 è rappresentata dal fatto che il costo del lavoro, calcolato sui minimi contrattuali, deve essere considerato sistematicamente incompressibile e, pertanto, da sottrarre alla logica concorrenziale e non più solo preso in considerazione incidentalmente ai fini della valutazione delle offerte anormalmente basse;

secondo notizie apparse su alcuni organi di informazione, la nuova disposizione starebbe determinando dubbi interpretativi e applicativi in virtù dei quali alcuni esponenti di Governo, anziché adoperarsi per favorire una disciplina applicativa coerente, avrebbero manifestato la volontà di sopprimere, con un prossimo decreto-legge, la citata misura volta a escludere il lavoro nero e irregolare almeno nello svolgimento di commesse pubbliche, così facendo fare un passo indietro al nostro sistema giuridico;

l'intervento di riscrittura di ampie parti di provvedimenti complessi come i testi unici, consistendo in vere e proprie riforme ordinamentali, meriterebbe l'esame approfondito e ponderato proprio della procedura della legislazione ordinaria. Al contrario, per espressa volontà del Governo, già manifestatasi sin dall'inizio della legislatura, tali operazioni vengono sistematicamente e impropriamente affrontate con provvedimenti di urgenza, con la conseguenza di dover continuamente riformulare, integrare o correggere disposizioni appena varate, creando difficoltà e incertezza per gli operatori del settore e per i cittadini destinatari della relativa normativa -:
quali siano gli intendimenti del Governo in merito all'applicazione delle disposizioni che escludono

il costo del lavoro nella determinazione della migliore offerta nei contratti pubblici;
come si intenda assicurare che, nell'esecuzione delle opere e delle commesse pubbliche, sia esclusa
la possibilità di avvalersi di manodopera non regolarizzata o la non applicazione della
contrattazione collettiva nazionale di settore.

(5-05453)